

Gli usi civici dal passato al presente

Salutando tutti gli intervenuti porto il contributo dell'ANCI Regionale a questi lavori, riconoscendo al tema che stiamo trattando connotati di primaria importanza, ormai non più ulteriormente rinviabili.

I beni di uso civico e i beni civici in generale rappresentano una grande questione storica e giuridica, ma anche una risorsa delle comunità locali, un patrimonio culturale sociale, ambientale ed economico da tutelare nell'ambito dello sviluppo rurale dei Comuni toscani. Ci si aspetta che una nuova legge regionale dia un determinante contributo alla attualizzazione del significato degli usi civici e definisca regole gestionali con il duplice obiettivo di salvaguardare le fonti del diritto e ne modernizzi le forme di gestione, sempre più spesso condotte in regime di impresa, alle prese con regole del tutto diverse sul piano della fiscalità, della sicurezza sui luoghi di lavoro, del mutare delle esigenze delle comunità locali e del godimento dei diritti collettivi.

Dobbiamo cioè conciliare antichi diritti afferenti esigenze soggettive se pur espresse in forma collettiva con le partite IVA, con le modalità di accesso al credito, al rilascio di garanzie, al rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Condividiamo pertanto l'impostazione della Proposta di Legge del riconoscimento della natura privatistica dei beni collettivi frazionali la cui gestione, di conseguenza, è opportuno che sia condotta secondo le regole del Codice Civile.

Sulla base di tale assunto si reputa necessario che la PdL precisi meglio le modalità di esercizio della vigilanza sulla corretta gestione, sia per le competenze attribuite alla Regione quanto per quelle attribuite ai Comuni. In ogni

* *Sindaco di Roccastrada, rappresentante ANCI Toscana-settore agricoltura*

caso, se la gestione avverrà con connotati di natura privatistica e quindi in rispetto del Codice Civile, giova ricordare che l'art. 14 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39 prevede la revisione legale dei conti e l'art. 2429 del C.C. disciplina la vigilanza sull'amministrazione.

Il chiarimento auspicato sulla natura giuridica delle Asbuc; dovrebbe risolvere a favore delle comunità locali anche il problema della proprietà dei beni superando le anomalie spesso riscontrabili tra le conservatorie e le iscrizioni catastali.

In fatto di competenze urbanistiche si ravvisa la necessità di un esplicito collegamento della PdL alla LR 1/2005 sul governo del territorio, riconducendone l'impostazione ai principi ispiratori, in particolare laddove all'art. 1 stabilisce che «l'utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali deve avvenire garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento dei beni comuni, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future». Ciò significa non limitarsi a una legge sostanzialmente tecnica, di riordino e sistemazione della pur complessa materia, ma cogliere l'occasione del percorso legislativo per definire e ribadire il ruolo e il valore degli usi civici. Ripensare il valore delle terre collettive e degli usi civici deve significare una evoluzione dagli antichi diritti delle popolazioni al diritto all'ambiente delle future generazioni. Cioè una rinnovata consapevolezza, civile, culturale e sociale, di un grande problema antico da vivere quanto più possibile nella modernità. Per realizzare ciò, in numerosi casi concreti, si è dovuta constatare la negatività dell'automatismo secondo il quale le aree a uso civico vengono sottoposte a vincolo. Vietare l'edificabilità non consente in alcuni casi di godere dei canonici diritti come quello di legnatico e di pascolo in chiave moderna limitando così potenziali opportunità per la comunità frazionale. A titolo esemplificativo voglio citare come la nuova frontiera delle energie rinnovabili e in particolare quelle provenienti dall'uso di biomasse, impiegata a godimento delle popolazioni attraverso impianti di teleriscaldamento, non dovrebbero essere sacrificati a una vincolistica calata per definizione, facendo venire meno un'opportunità che io considero la più appropriata coniugazione al moderno del diritto di legnatico.

L'evoluzione dei meccanismi di godimento dei beni ovviamente non deve intaccare gli aspetti legati alla partecipazione e alla democrazia dei momenti decisionali. Rilevo pertanto l'esigenza di precisare meglio nella PdL, le modalità di esercizio della partecipazione delle popolazioni coinvolte che è storicamente connaturato con gli usi civici e con le forme di gestione delle proprietà collettive. A tale proposito appare troppo generico definire gli aventi diritto

semplicemente come “utenti” (art. 6 comma 3), ai fini anche della costituzione legale delle assemblee si ritiene più opportuno far riferimento ai “residenti” o agli “aventi diritto al voto”, vale a dire, agli iscritti nelle liste elettorali che, come noto, sono pubbliche.

Per gli usi e i demani civici occorre stabilire con chiarezza la funzione di presidio ambientale e il loro rilievo sociale, considerando anche che agli usi civici erano legate forme di democrazia diretta collegate a un elevato senso di appartenenza delle persone e delle famiglie ai rispettivi territori. Dovranno emergere i principali possibili profili del demanio civico: fattore di produzione di beni e di lavoro, fattore di produzione di servizi naturali; base territoriale di risorse territoriali e antropiche trasmissibili alle generazioni future. In questo senso la questione si collega al tema generale dello sviluppo sostenibile, delle energie rinnovabili, obbiettivi ricorrenti nelle recenti normative e nei principali atti di programmazione regionale. In questo senso gli usi civici non possono essere considerati un “residuo storico”, ma piuttosto una risorsa per un’“utile sopravvivenza”.

La semplice condivisione di quanto esposto e una sua buona trasposizione in norma durante il percorso legislativo in Consiglio Regionale credo che ci metta nella condizione di poter affermare di trovarci fiduciosi sulla buona strada.

RIASSUNTO

I beni di uso civico e i beni civici rappresentano una grande questione storica, una risorsa culturale, sociale, ambientale ed economica delle comunità locali. Una nuova legge regionale deve determinare regole gestionali per modernizzare e conciliare antichi diritti con gli attuali vincoli per l’accesso al credito, con il rispetto delle norme sul lavoro e della sua sicurezza e soprattutto deve riconoscere una personalità giuridica alle ASBUC (Amministrazione Separata Beni Uso Civico).

Non limitarsi quindi ad una legge sostanzialmente tecnica, ma cogliere l’occasione per definire e ribadire il ruolo e il valore degli usi civici, ripensare ad una evoluzione dei diritti dei cittadini attuali e conservative per quelli futuri. La nuova frontiera delle energie rinnovabili e in particolare quelle provenienti dall’uso di biomasse deve essere impiegata a godimento delle popolazioni.

Non si devono intaccare gli aspetti legati alla partecipazione e alla democrazia. Bisogna precisare meglio nella PdL, le modalità di esercizio della partecipazione.

Dovranno emergere i principali: fattori di produzione di beni e di lavoro, collegandoli al tema generale dello sviluppo sostenibile, delle energie rinnovabili, obbiettivi ricorrenti anche nelle recenti normative e nei principali atti di programmazione regionale.

